

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 6 DEL 21 LUGLIO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
REDDITOMETRO	PAG. 2
ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE	PAG. 2
STUDI DI SETTORE	PAG. 3
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI	PAG. 3
COMUNICAZIONE IVA	PAG. 3
INTERESSI COOPERATIVE	PAG. 3
TASSAZIONE COOPERATIVE	PAG. 3
ANTIRICICLAGGIO	PAG. 4
PAGAMENTI A PROFESSIONISTI	PAG. 4
CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DOMESTICI	PAG. 4

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità apportate in materia tributaria da parte del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, entrato in vigore il 25 giugno stesso. Tale decreto ha apportato modifiche a numerosi istituti e ha introdotto alcune novità sia in materia fiscale che di lavoro. Sarà oggetto di analisi nella presente circolare solamente la prima, rimandando la materia lavorativa ad una prossima pubblicazione.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

REDDITOMETRO

Viene ulteriormente potenziato lo strumento di lotta all'evasione fiscale denominato "Redditometro". Verranno individuati ulteriori indici di ricchezza – diversi da quelli fino ad oggi utilizzati per l'accertamento sintetico (autovetture, imbarcazioni, immobili, ecc...) – facendo riferimento ad elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

In tale nuova fase di controlli, verranno coinvolti anche i Comuni, i quali dovranno segnalare eventuali situazioni, di cui sono a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito (ad esempio l'effettiva disponibilità di beni e/o servizi in capo ad un contribuente, la fittizia residenza all'estero sulla base di elementi certi in possesso degli Enti locali, ecc...). In cambio della collaborazione, il Comune potrà vedersi attribuito il 30% delle imposte erariali emergenti dall'accertamento.

**ADESIONE AI VERBALI DI
CONSTATAZIONE**

Viene introdotto un nuovo istituto di risoluzione delle liti con l'Amministrazione Finanziaria, che affianca l'accertamento con adesione: l'adesione ai verbali di constatazione emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Il nuovo istituto prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA, che consentano l'emanazione di accertamenti parziali. L'adesione deve avere ad oggetto "esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione", con il vantaggio di vedersi ridotte le sanzioni ad un ottavo del minimo. Le somme dovute saranno pagabili in un'unica soluzione oppure rateizzabili fino ad un massimo di 8 o 12 rate (in dipendenza dell'importo dovuto), senza la necessità di presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (a differenza dell'accertamento con adesione). Sotto il profilo applicativo l'istituto non appare molto conveniente se paragonato all'accertamento con adesione, tuttora in essere, per il

quale si ha una riduzione delle sanzioni sì meno conveniente (ad un quarto anziché ad un ottavo), ma per il quale normalmente si raggiunge un accordo per un imponibile molto inferiore rispetto a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate.

STUDI DI SETTORE

Viene anticipata la data di elaborazione dei nuovi studi di settore, in modo da dare al contribuente la possibilità di conoscerli prima della chiusura dell'esercizio fiscale.

Infatti, i contribuenti interessati da una nuova versione o da un nuovo studio di settore non dovranno più attendere il 31 di marzo dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, ma potrà conoscere lo studio entro il 30 settembre dell'anno in corso (solo per questo anno il termine è posticipato al 31 dicembre 2008).

Purtroppo l'accorciamento di tale termine non risolve tutti i problemi, poiché conoscere la nota metodologica non è certo sufficiente a mettere il contribuente in grado di calcolare l'importo stimato dagli studi di settore. Tale operazione, infatti, è possibile solo nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software GE.RI.CO., e la norma modificata non contiene alcuna disposizione in merito.

**ELENCHI CLIENTI E
FORNITORI**

Viene definitivamente soppresso l'inutile – almeno ai fini della lotta all'evasione fiscale – obbligo della trasmissione degli Elenchi Clienti e Fornitori. Con la fine di tale incombenza scompaiono anche le sanzioni, che non saranno più irrogate neanche per gli errori o le omissioni commesse precedentemente l'abrogazione. Chi spontaneamente ha effettuato il ravvedimento operoso, però, non potrà chiedere la restituzione delle somme versate.

COMUNICAZIONE IVA

Insieme agli Elenchi Clienti e Fornitori – ed alle relative sanzioni – sono state abrogate anche le sanzioni per le irregolarità nella presentazione della Comunicazione annuale dei dati IVA.

INTERESSI COOPERATIVE

Sale al 20% (dal precedente 12,50%) la ritenuta fiscale sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche a fronte dei prestiti da quest'ultimi erogati. In assenza di specifiche previsioni, si ritiene che la maggiorazione abbia effetto dagli interessi pagati a partire dal 25 giugno 2008.

**TASSAZIONE
COOPERATIVE**

Viene disposto l'aumento – per le sole cooperative di consumo (cioè quelle che forniscono beni nei confronti di soci consumatori finali) – della quota di utili netti annuali assoggettati all'IRES. Infatti al posto della precedente percentuale del 30% viene ora prevista la tassazione del 55% degli utili netti.

ANTIRICICLAGGIO

Un ritorno al passato, in materia di antiriciclaggio, per quanto riguarda le soglie di pagamento contanti, dei saldi dei libretti al portatore e di trasferibilità degli assegni:

- **contanti:** dal 25 giugno il limite delle somme liberamente trasferibili è tornato sotto i € 12.500 (il tetto era stato abbassato a € 5.000);
- **assegni:** dal 25 giugno è obbligatorio emetterli nominativi e non trasferibili se il loro importo è pari o superiore a € 12.500; nulla varia per la disciplina relativa agli assegni bancari emessi “a me medesimo” o “mio proprio” o simili, infatti essi potranno essere girati unicamente per l’incasso dal traente-beneficiario e non potranno essere trasferiti ad altri; gli assegni liberi (di importo inferiore a € 12.500 e non contrassegnati dalla clausola di non trasferibilità) continueranno a scontare l’imposta fissa di bollo di € 1,50; viene cancellato, inoltre, l’obbligo di indicare il proprio codice fiscale da parte del girante;
- **libretti al portatore:** i titoli emessi dal 25 giugno non potranno avere un saldo unitario pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000); chi sfora tale tetto va incontro ad una sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.

Viene confermata dal decreto la possibilità per il Ministero dell’Economia di elevare il limite da € 12.500 a € 15.000, tetto previsto dalla normativa europea.

**PAGAMENTI A
PROFESSIONISTI**

Decade anche l’obbligo di tracciabilità del pagamento dei compensi ai professionisti: dal 25 giugno non è più richiesto che il professionista debba essere pagato mediante mezzi di pagamento tracciabili (assegni bancari, assegni circolari, bonifici, POS, ecc...) se il compenso supera un certo importo (che a regime sarebbe stato € 100).

Sparisce, inoltre, l’obbligo di tenere un conto corrente dedicato all’attività professionale (o di tenerne uno promiscuo fra la sfera privata e quella professionale su cui far transitare tutti gli incassi e tutti i pagamenti).

Anche se tale obbligo è stato cancellato, il professionista deve comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari: resta operativa la disposizione per cui eventuali prelievi dai conti non giustificabili sono equiparati ai compensi; l’onere di giustificazione non opera per quei prelievi ragionevolmente riconducibili ad esigenze private.

**CERTIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DOMESTICI**

Scompare anche l’obbligo di certificare la conformità degli impianti domestici alle norme di sicurezza quando si trasferisce un immobile (sia a seguito di un contratto di locazione che di uno di

compravendita).